Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 23 luglio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 9 dicembre 1940-XIX (registrato al Controllo generale col n. 98/1, addì 8 gennaio 1941-XIX, registro decreti n. 27, pagg. 233-34), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 18 luglio 1935-XIII, col quale fu concessa la onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Frau Antioco fu Antioco.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 9 dicembre 1940-XIX (registrato al Controllo generale col n. 99/1, addì 8 gennaio 1941-XIX, registro decreti n. 27, pagg. 234-35), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 27 ottobre 1938-XVI, col quale fu concessa la onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Gentilini Giuseppe fu Domenico.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 21 novembre 1940-XIX (registrato al Controllo generale col n. 87/1, addì 21 dicembre 1940-XIX registro decreti n. 27, pagg. 204-205), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 9 novembre 1919, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Gherlenda Arturo fu Giuseppe.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 18 e 21 novembre 1940-XIX, (registrati al Controllo generale col nn. 88/1 e 89/1, addì 21 dicembre 1940-XIX, registro decreti n. 27, pagg. 205-6-7), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 19 marzo 1925-III, 10 marzo 1931-IX e 1° giugno 1930-VIII, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di commendatore e grande ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia e di cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro a Re David Gaetano fu Giuseppe

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 21 novembre 1940-XIX (registrato al Controllo generale col n. 81/1, addì 9 dicembre 1940-XIX, registro decreti n. 27, pag. 196), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 27 ottobre 1936-XIV, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Rizzotti Giuseppe di Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 2 dicembre 1940-XIX (registrato al Controllo generale col n. 82/1, addì 16 dicembre 1940-XIX, registro decreti n. 27, pag. 197), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 7 aprile 1918, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Rosa Uliana Brustolo Aldo fu Giuseppe.

(2833)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 maggio 1941-XIX, n. 657.
Variante al piano regolatore e di ampliamento della città di Genova per la zona compresa tra piazza Romagnosi, via Canevari e la nuova via in destra del Bisagno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il vigente piano regolatore e di ampliamento della città di Genova dal lato orientale, nella parte piana delle frazioni suburbane, approvato con legge 20 giugno 1877, n. 3908, e successivamente modificato con i Regi decreti 2 agosto 1912, n. 1036 e 24 marzo 1921, n. 403;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1965, convertito nella legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 938, in forza del quale il termine per l'attuazione del piano di che trattasi è stato prorogato fino al 19 giugno 1947-XXV;

Vista la domanda 8 novembre 1939-XVIII, con la quale il podestà di Genova chiede l'approvazione di una nuova variante al detto piano regolatore, di cui alla citata legge ed ai citati Regi decreti, per la regione di S. Fruttuoso, nella zona tra piazza Romagnosi, via Canevari e la nuova via in destra del Bisagno;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni;

Considerato che la presente variante si rende necessaria in quanto non ha potuto avere pratica attuazione la precedente variante approvata con il citato Regio decreto 24 marzo 1921, n. 403, per difficoltà sorte nella espropriazione di aree interessanti la conceria di pelli della ditta Bocciardo, proprietaria degli stabili compresi nel piano e siti lungo il primo tronco della via Canevari;

Che la variante attuale, mentre permette un maggiore sviluppo dello stabilimento della ditta Bocciardo, riduce sensibilmente l'area da espropriarsi alla ditta stessa per la formazione della nuova strada in prosecuzione della via Giacomo Moresco sino al suo incontro con la via Bobbio, riducendo conseguentemente l'area degli espropri a carico del Comune;

Che la variante stessa è soddisfacente nei riguardi della viabilità e rimuove le difficoltà che hanno impedito l'attuazione del piano precedente e che pertanto essa appare ammissibile;

Considerato che per l'attuazione della variante deve rimanere fermo il termine vigente del piano originario sopraindicato;

Considerato che i Ministeri della guerra e dell'educazione nazionale hanno espresso parere favorevole all'approvazione della variante per la parte di loro competenza;

Visto il parere n. 2595 del 28 dicembre 1940-XIX del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la guerra e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 20 giugno 1877, n. 3908, è approvata la nuova variante al piano regolatore e di ampliamento della città di Genova dal lato orientale, nella parte piana delle frazioni suburbane, per la regione di S. Fruttuoso, nella zona compresa tra piazza Romagnosi, via Canevari e la nuova via in destra del Bisagno.

Detto piano di variante, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:1000, in un piano parcellare in iscala 1:1000 ed in un elenco delle proprietà da occuparsi, atti a firma dell'ing. capo Contini ed adottati con deliberazione podestarile 29 settembre 1939-XVII, n. 1210, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Per l'attuazione della variante resta fermo il termine vigente stabilito per il piano regolatore originario, giusta il citato R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1945, convertito nella legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 938.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, foglio 72. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 maggio 1941-XIX, n. 658.

Inclusione della frazione di Bassano in Teverina (Orte) nell'elenco dei territori soggetti a tutela della pubblica Amministrazione per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, a norma del quale il Governo del Re è autorizzato a stabilire i comprensori in cui la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione;
Ritenuta la necessità di dichiarare soggetta a tutela una zona del territorio di Bassano in Teverina, in comune di Orte, come appresso delimitata: strada mulattiera al chilometro 24,400 (circa) della strada provinciale Viterbo-Orte, dallo sbocco sulla provinciale anzidetta fino all'attraversamento col fosso del Bagno, alveo del fosso del Bagno, sino al 2° attraversamento con la predetta mulattiera, la mulattiera stessa fino al bivio con la mulattiera per S. Michele Arcangelo a q. 85, la linea che congiunge il detto bivio con la strada carrareccia sboccante al km. 26,080 sulla strada provinciale Viterbo-Orte, la carrareccia anzidetta sino a raggiungere l'appicco a q. 250 (circa), linea d'appicco q. 250 (circa) fino a congiungersi con la strada provinciale Viterbo-Orte al km. 24,800, strada provinciale predetta fino al km. 24,400 circa;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto 28 novembre 1940-XIX, n. 2646:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi dell'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee della zona del territorio di Bassano in Teverina, in comune di Orte (Viterbo) indicata nelle premesse del presente decreto sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, foglio 73. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 maggio 1941-XIX, n. 659.

Rinnovazione fino al 31 dicembre 1941-XX, della facoltà concessa al Governatore generale della Libia di ordinare la sospensione dei procedimenti penali e della esecuzione delle sentenze pronunciate nei confronti dei cittadini italiani libici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il primo comma dell'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto l'ordinamento di polizia per la Libia, approvato con R. decreto 6 luglio 1933-XI, n. 1104, modificato con R. decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 571;
Visto il R. decreto 12 aprile 1937-XV, n. 877, che attribuisce al Governatore generale della Libia fino al 31 dicembre 1937-XVI, la facoltà di ordinare la sospensione dei procedimenti penali e della esecuzione delle sentenze nei confronti dei cittadini italiani libici;
Visto il R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 1153, che rinnova tale facoltà fino al 31 dicembre 1938-XVII;
Visto il R. decreto 22 maggio 1939-XVII, n. 952, che rinnova la facoltà medesima fino al 31 dicembre 1939-XVIII;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La facoltà attribuita al Governatore generale della Libia con R. decreto 12 aprile 1937-XV, n. 877, è rinnovata fino al 31 dicembre 1941-XX, con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 74. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 maggio 1941-XIX, n. 660.

Approvazione del regolamento per i servizi in economia del Ministero per gli scambi e per le valute e per la liquidazione e il pagamento delle spese relative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, che approva il relativo regolamento;

Visto il R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1928, che costituisce il Ministero per gli scambi e per le valute;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di compilare il regolamento per le spese in economia del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per gli scambi e per le valute e da quello per le finanze, per i servizi in economia del Ministero per gli scambi e per le valute e per la liquidazione ed il pagamento delle spese relative.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 66. — MANCINI

Regolamento per le spese in economia del Ministero per gli scambi e per le valute

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, potrà essere provveduto ad economia e fino al limite massimo di L. 30.000 alle spese per i seguenti servizi del Ministero per gli scambi e per le valute ed uffici dipendenti, sempre quando le spese non siano di competenza del Provveditorato generale dello Stato e del Ministero dei lavori pubblici, ferma restando, per quanto riguarda le spese d'ufficio a carico del Provveditorato, l'osservanza del disposto dell'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, e delle successive modificazioni:

a) adattamento dei locali del Ministero;

b) manutenzione e riparazioni ordinarie e straordinarie dei locali, degli infissi, degli ascensori, degli impianti di illuminazione, di riscaldamento e telefonico ed altri manufatti; spese di giardinaggio;

c) acquisto e riparazione di mobili, suppellettili, arredi, tappeti ed utensili (stampe, collezioni ed oggetti scientifici), di macchine, autoveicoli, vetture, biciclette ed acquisto del relativo materiale di ricambio;

d) acquisto di combustibili, lubrificanti ed altri materiali di consumo, per autoveicoli e vetture;

e) trasporti, spedizioni e noli di vetture ed autoveicoli; facchinaggio per il carico e lo scarico di materiali;

f) illuminazione, riscaldamento e pulizia dei locali ed acquisto del relativo materiale di consumo;

g) provvista di oggetti di corredo, di tende e tendine e loro riparazione, lavatura e stiratura; battitura di tappeti;

h) acquisto di generi di cancelleria, di stampati, di materiali per disegno e per fotografia; lavori litografici e stampa di bollettini e circolari per i quali per specialissimi motivi non sia possibile ricorrere all'Istituto Poligrafico dello Stato;

i) acquisto di medaglie, diplomi, libri ed oggetti per premi;

l) acquisto di libri, abbonamenti a riviste, periodici e quotidiani esteri e nazionali e relative rilegature;

m) acquisto di decorazioni;

n) quote di partecipazione a congressi e riunioni, acquisto di generi di conforto per ricevimenti, riunioni, congressi, commissioni, sedute, ecc.; spese di rappresentanza e per luminarie, addobbi ed altre congeneri per solennità e feste nazionali.

Art. 2.

Prima di provvedere alla esecuzione dei lavori di riparazione o di manutenzione dei locali, di macchine, autoveicoli od altri materiali, e sempre quando si presume che la spesa debba eccedere le L. 2000, dovranno richiedersi i preventivi dei lavori e delle forniture occorrenti ai competenti Uffici tecnici. Detti preventivi potranno essere richiesti a ditte idonee qualora la particolare natura dei lavori o delle forniture lo renda necessario.

Per ciò che concerne i lavori di riparazione dei locali ed edifici in uso dell'Amministrazione, da eseguirsi in economia a cura degli Uffici del genio civile, saranno altresì osservate le disposizioni del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le provviste od i lavori di cui ai paragrafi *a*), *b*), *c*) e *g*), quando superino le L. 2000, dovranno essere collaudati, prima che ne sia disposto il pagamento, da persona esperta all'uopo designata dall'Amministrazione centrale.

Si potrà prescindere dal collaudo, ancorchè la fattura superi l'importo predetto, quando l'acquisto o la fornitura abbia avuto luogo a più riprese in relazione ai bisogni urgenti dei vari servizi ed uffici.

Il collaudo non potrà essere eseguito da persona che abbia avuto ingerenza nella ordinazione, direzione e sorveglianza dei lavori e delle forniture.

Nei casi sopra menzionati, nei quali non si fa luogo a collaudo, le fatture dovranno essere munite di una dichiarazione con la quale il funzionario ordinatore della spesa attesta, sotto la sua personale responsabilità, che il materiale fornito o il lavoro eseguito corrispondono alle condizioni richieste.

Art. 4.

Ogni fattura o nota di lavoro o fornitura dovrà essere esibita in duplice esemplare; l'originale da servire per la Corte dei conti e la copia autentica per l'Ufficio amministrativo del Ministero.

Prima della liquidazione e del pagamento le fatture o note suddette dovranno essere munite della dichiarazione di benestare del lavoro o della provvista da parte del consegnatario del Ministero, se concernenti l'Amministrazione centrale, o da parte di altro funzionario designato dal Ministero, se concernenti uffici periferici e corredate — nei casi previsti dall'art. 3 del presente regolamento — della dichiarazione di collaudo o della dichiarazione del funzionario ordinatore della spesa.

Le fatture concernenti gli acquisti di cose mobili soggette ad inventario dovranno essere corredate altresì della prescritta bolletta di carico.

Art. 5.

Quando il pagamento diretto a favore dei creditori per spese da fare in economia risulti incompatibile con le necessità dei servizi, potranno disporsi aperture di credito mediante ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 26 maggio 1941-XIX.

Sostituzione di un componente del Consiglio d'amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico costituita presso la Banca nazionale del Lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti gli articoli 26 e 27 dello statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, costituita presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto 14 giugno 1938-XVI del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduto il Nostro decreto 7 agosto 1938-XVI, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione della Sezione predetta;

Considerato che per l'avvenuto decesso del gr. uff. Ettore Morichini è rimasto vacante un posto di Consigliere d'amministrazione;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di intesa con il Ministro per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il gr. uff. dott. Guido Ruberti è chiamato a far parte del Consiglio d'amministrazione della Sezione autonoma per lo esercizio del credito alberghiero e turistico, costituita presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma, in rappresentanza della detta Banca ed in sostituzione del gr. uff. Ettore Morichini, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1941-XIX
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 110. — LESEN

(2883)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Scioglimento degli organi amministrativi e nomina dei commissari straordinari delle Casse comunali di credito agrario di Montalbano Elicona (Messina) e Belvedere Ostrense (Ancona), e sostituzione del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Castorano (Ascoli Piceno).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Palermo e dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede in Roma;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Sono sciolti i Consigli di amministrazione ed i Collegi dei revisori dei conti delle Casse comunali di credito agrario di Montalbano Elicona (Messina), e di Belvedere Ostrense (Ancona) e sono nominati commissari straordinari per la temporanea gestione delle anzidette Casse comunali con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, dei Collegi dei revisori dei conti:

1. Il sig. Filippo Palazzolo fu Vincenzo per la Cassa comunale di credito agrario di Montalbano Elicona (Messina);

2. Il sig. Antonio Paolini fu Pacifico per la Cassa comunale di credito agrario di Belvedere Ostrense (Ancona).

E' nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Castorano (Ascoli Piceno) il sig. Antonio Giorgi fu Vincenzo, in sostituzione del rag. Giuseppe Sestili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2886)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Modificazioni apportate allo statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, approvato con proprio decreto 1° febbraio 1939-XVII;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto in data 29 aprile 1941-XIX in ordine a modifiche da apportarsi agli articoli 22 e 29 del citato statuto;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

All'art. 22 dello statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, sono aggiunti i seguenti due comma:

« In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue mansioni vengono assunte dal funzionario designato annualmente dal Consiglio di amministrazione ».

« Di fronte ai terzi, la firma del designato dal Consiglio di amministrazione fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale ».

L'art. 29 dell'anzidetto statuto è modificato come appresso:

« Gli utili netti di gestione sono ripartiti come segue:

il 20 % al fondo di riserva;

il 50 % al fondo ammortamenti e svalutazioni, nonchè, eventualmente, ad ulteriore incremento del fondo di riserva;

il 30 % a disposizione del Consiglio di amministrazione, sia per l'erogazione di premi, sussidi e contributi straordinari ad istituzioni, opere ed iniziative aventi per scopo l'incremento dell'agricoltura sarda sia per gratificazioni e premi di rendimento al personale.

La somma da destinarsi per gratificazioni e premi di rendimento al personale non può oltrepassare la misura del 5 % degli utili netti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2887)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione dei Monti di credito su pegno di Villafranca di Verona e Soave nel Monte di credito su pegno di Verona.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 7 aprile 1941-XIX, n. 399, con il quale è stata disposta la incorporazione dei Monti di credito su pegno di Villafranca di Verona e Soave nel Monte di credito su pegno di Verona;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione dei Monti di credito su pegno di Villafranca di Verona e Soave nel Monte di credito su pegno di Verona, con sede in Verona, disposta con il R. decreto 7 aprile 1941-XIX, n. 399, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Verona, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività dei Monti di credito su pegno di Villafranca di Verona e Soave;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Verona, del patrimonio dei Monti di credito su pegno indicati nel precedente paragrafo;

3) impegno, da parte del Monte di credito su pegno di Verona, di continuare in Villafranca di Verona e Soave l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1941-XIX.

MUSSOLINI

(2889)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione dei Monti di credito su pegno di Gubbio e Umbertide nel Monte di credito su pegno di Perugia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 7 aprile 1941-XIX, n. 399, con il quale è stata disposta la incorporazione dei Monti di credito su pegno di Gubbio e Umbertide nel Monte di credito su pegno di Perugia;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione dei Monti di credito su pegno di Gubbio e Umbertide nel Monte di credito su pegno di Perugia, con sede in Perugia, disposta con il R. decreto 7 aprile 1941-XIX, n. 399, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Perugia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività dei Monti di credito su pegno di Gubbio e Umbertide;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Perugia, del patrimonio dei Monti di credito su pegno indicati nel precedente paragrafo;

3) impegno, da parte del Monte di credito su pegno di Perugia, di istituire in Gubbio una filiale per l'esclusivo esercizio del credito su pegno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2888)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Sassuolo nella Cassa di risparmio di Modena.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 7 aprile 1941-XIX, n. 399, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Sassuolo nella Cassa di risparmio di Modena;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Sassuolo nella Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, disposta con il R. decreto 7 aprile 1941-XIX, n. 399, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Modena, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Sassuolo;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio di Modena del patrimonio dell'Istituto incorporato;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmio di Modena, di continuare in Sassuolo l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2891)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Ragusa nella Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie siciliane, con sede in Palermo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 7 aprile 1941-XIX, n. 399, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Ragusa nella Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie siciliane in Palermo;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Ragusa nella Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie siciliane, con sede in Palermo, disposta con il R. decreto 7 aprile 1941-XIX, n. 399, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie siciliane in Palermo, con effetto dalla

data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Ragusa;

2) incameramento, da parte della Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie siciliane in Palermo, del patrimonio dell'Istituto incorporato;

3) impegno, da parte della Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie siciliane in Palermo, di continuare in Ragusa l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2890)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Sabbioneta e Canneto sull'Oglio nel Monte di credito su pegno di Mantova.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 7 aprile 1941-XIX, n. 399, con il quale è stata disposta la incorporazione dei Monti di credito su pegno di Sabbioneta e Canneto sull'Oglio nel Monte di credito su pegno di Mantova;

Sentito il comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione dei Monti di credito su pegno di Sabbioneta e Canneto sull'Oglio nel Monte di credito su pegno di Mantova, con sede in Mantova, disposta con il R. decreto 7 aprile 1941-XIX, n. 399, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Mantova, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività dei Monti di credito su pegno di Sabbioneta e Canneto sull'Oglio;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Mantova, del patrimonio dei Monti di credito su pegno indicati nel precedente paragrafo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2893)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 luglio 1941-XIX.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Vervò, con sede nel comune di Tres (Trento).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Vervò, con sede nel comune di Tres (Trento) alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Vervò, con sede nel comune di Tres (Trento), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2921)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1941-XIX.

Variazioni allo stato di previsione del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1940-41.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939-XVII, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1939-XVII, con il quale venne approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1940-41;

Visti i decreti interministeriali 3 gennaio 1941-XIX, 25 marzo 1941-XIX e 6 giugno 1941-XIX, con i quali vennero introdotte variazioni nello stato di previsione anzidetto;

Considerata la necessità di introdurre altre variazioni nel bilancio stesso;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella, con la quale sono introdotte variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1940-41.

Roma, addì 29 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1940-41.

In aumento:

Cap. n. 9-*bis* (di nuova istituzione). — Premi al personale squadrista degli Uffici del lavoro portuale . L. 4.000 —

In diminuzione:

Cap. n. 2. — Indennità di trasferta e di missione . L. 4.000 —

Roma, addì 29 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le comunicazioni* HOST VENTURI

(2874)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1941-XIX.
Nomina del signor Luigi Schmid fu Carlo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Giorgio Vitale, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Luigi Schmid fu Carlo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Luigi Schmid è nominato rappresentante del signor Giorgio Vitale, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 1° luglio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(2876)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1941-XIX.
Revoca dell'autorizzazione concessa col decreto Ministeriale 5 novembre 1927-VI alla Camera di commercio di Brescia per l'esercizio in detta città di Magazzini generali pel deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione approvato col R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1927-VI che autorizza la Camera di commercio di Brescia all'esercizio in Brescia di Magazzini generali pel deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Considerato che i Magazzini generali come sopra autorizzati vennero, in realtà, utilizzati esclusivamente pel deposito di formaggi e che, in seguito agli sfavorevoli risultati conseguiti nella gestione dei Magazzini generali più volte citati, si ritenne opportuno promuovere la costituzione in Brescia di apposita Società anonima, avente lo scopo di costruire e gestire veri e propri Magazzini generali adeguati all'importanza economica della Provincia;

Considerato che con decreto Ministeriale 17 settembre 1931-IX, la Società anonima Borghetto Magazzini generali di Brescia, venne autorizzata ad istituire e a gestire Magazzini generali in Brescia e che il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia risulta aver cessato, fin dal 30 giugno 1932-X, l'esercizio dei Magazzini generali formaggi di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione concessa alla Camera di commercio di Brescia col decreto Ministeriale 5 novembre 1927-VI di cui nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2909)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1941-XIX.
Autorizzazione ad aggiungere antifermentativi e cloruro di sodio alle conserve di pomodoro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari;

Vista la nota del Ministero dell'interno in data 25 giugno 1941-XIX, n. 20900 AG, con la quale viene rimessa alla determinazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la decisione in merito alla opportunità di anticipare con decreto Ministeriale, per i bisogni alimentari delle Forze armate, quelle che saranno le imminenti disposizioni legislative, promosse dal Ministero dell'interno, sulla autorizzazione di aggiungere antifermentativi e cloruro di sodio ai prodotti alimentari conservati;

Ritenuta la necessità di assicurare alle Forze armate l'approvvigionamento delle conserve di pomodoro;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, l'aggiunta nella misura dell'uno per mille, di acido salicilico o di benzoato di sodio, alle conserve di pomodoro di produzione 1941 non confezionate in recipienti a chiusura ermetica e limitatamente al quantitativo indicato nel successivo art. 3, allo scopo di evitarne il deterioramento ed assicurarne un più lungo periodo di conservazione.

Art. 2.

Al prodotto di cui al precedente articolo è pure consentita, per lo stesso motivo ed in deroga alle vigenti disposizioni di legge, l'aggiunta di cloruro di sodio, nella dose massima del dieci per cento.

Art. 3.

L'autorizzazione contemplata nei due precedenti articoli viene limitatamente concessa per un quantitativo massimo di quintali 50.000 di conserva di pomodoro, quantitativo che

deve rimanere vincolato a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e non potrà formare oggetto di compravendita.

Art. 4.

L'aggiunta del cloruro di sodio e dell'antifermentativo, la designazione specifica di quest'ultimo e la percentuale di entrambi impiegata, devono risultare dalle indicazioni stampate su appositi cartelli, sugli involucri e sulle etichette dei recipienti che racchiudono i prodotti: sotto tale indicazione dovrà essere fatta menzione del presente decreto.

I caratteri tipografici usati per la indicazione del cloruro di sodio e dell'antifermentativo devono essere di formato almeno uguale a quelli usati per la indicazione del prodotto.

Art. 5.

La Confederazione fascista degli industriali sarà tenuta ad indicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il nominativo delle ditte produttrici alle quali, in conformità del disposto dei precedenti articoli, intende affidare il confezionamento dei 50.000 quintali di conserva di pomodoro, il quantitativo di prodotto che sarà, in tal modo, lavorato da ogni singola ditta, nonchè l'ubicazione dello stabilimento di produzione.

Art. 6.

E' abrogata ogni disposizione che comunque contrasti con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 7.

Qualsiasi infrazione alle disposizioni del presente decreto è punibile ai sensi del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, e del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(2905)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1941-XIX.

Protezione temporanea alle invenzioni che figureranno nella XIII Mostra nazionale della radio che si terrà a Milano dal 6 al 14 settembre 1941-XIX.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la domanda, della XIII Mostra nazionale della radio;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1940-XIX che approva il Calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni per l'anno 1941;

Visti gli articoli 8 e 9 del R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, con il quale articolo è data facoltà di accordare una protezione temporanea alle nuove invenzioni industriali che figurano in esposizioni;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1940-XVIII, n. 244, che approva il testo delle disposizioni regolamentari per la esecuzione del suddetto R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1127;

Visto l'art. 1 del R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 1411, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali, in forza del quale articolo l'anzidetta facoltà di accordare una protezione temporanea è estesa ai medesimi modelli industriali, di utilità e ornamentali;

Decreta:

Le nuove invenzioni industriali e i nuovi modelli industriali di utilità e ornamentali, che figureranno nella XIII Mostra nazionale della radio che si terrà a Milano dal 6 al 14 settembre 1941-XIX, godranno della protezione temporanea stabilita dagli articoli 8 e 9 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Roma, addì 15 luglio 1941-XIX

(2908) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1941-XIX.

Disposizioni concernenti l'approvvigionamento del latte di vacca per l'alimentazione della città di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 22 aprile successivo, recante disposizioni per la disciplina del conferimento, della produzione e della distribuzione del latte vaccino e dei prodotti caseari alimentari e per l'osservanza dei relativi prezzi;

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento del latte di vacca occorrente per l'alimentazione della città di Torino;

Decreta:

Art. 1.

È fatto obbligo ai produttori di latte di vacca, enti e persone fisiche dei Comuni della provincia di Torino, dei comuni di Racconigi, Caramagna, Casalgrasso, Polonghera, Murello, della provincia di Cuneo e dei comuni di Crescentino, Saluggia, Cigliano, Lamporo, Livorno-Ferraris, Fontanetto da Po, Palazzolo Vercellese, Trino, Tricerro, Ronsecco, Bianzè, Tronzano Vercellese, Santhià della provincia di Vercelli, di tenere a disposizione delle Sezioni della zootecnia del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura rispettivamente di Torino, Cuneo e Vercelli tutti i quantitativi di latte prodotti.

Detti quantitativi non possono formare oggetto di atti di contrattazione, di alienazione, di destinazione al consumo o di altro impiego.

Pertanto qualsiasi impegno contrattuale assunto dai produttori, enti o persone fisiche sopra menzionati, deve intendersi risoluto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Sono esclusi dal vincolo di cui al precedente articolo i quantitativi di latte strettamente necessari:

a) al consumo alimentare della famiglia del produttore;

b) al consumo alimentare diretto del personale dell'azienda produttrice;

c) ai bisogni dell'allevamento bovino dell'azienda produttrice.

Art. 3.

Al ritiro dei quantitativi di latte vincolati a termini del precedente art. 1 provvederanno, per le zone di rispettiva competenza territoriale, le Sezioni della zootecnia del C.P.P.A. di Torino, Vercelli e Cuneo.

Le stesse Sezioni della zootecnia del C.P.P.A. di Torino, Vercelli e Cuneo provvederanno di concerto ad elaborare il piano di distribuzione del latte alimentare per l'approvvigionamento della popolazione dei Comuni summenzionati e della città di Torino.

Tali piani di assegnazione dovranno essere compilati mensilmente e sottoposti all'approvazione delle Sezioni provinciali dell'alimentazione di Torino, Vercelli e Cuneo, rispettivamente per le zone di propria giurisdizione.

Art. 4.

Le Sezioni della zootecnia del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura di Torino, Cuneo e Vercelli chiederanno alle rispettive Sezioni provinciali dell'alimentazione l'autorizzazione allo svincolo di quei quantitativi di latte che per le particolari condizioni ambientali in cui vengono prodotti e per la grande distanza delle zone di produzione dai centri di raccolta, non consentono una razionale utilizzazione ai fini igienici del consumo alimentare.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, e del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertite con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(2924)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi della lana usata

In relazione alle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 8 marzo del corrente anno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 13 stesso mese, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 94 del 17 corrente, ha stabilito come appresso i prezzi di acquisto presso il domicilio del detentore delle lane usate da materasso o da imbottitura.

I prezzi si intendono riferiti alla marce senza imballo con tolleranza massima del 5 % di medaglioni, 1 % di fibre colorate, 2 % di materie eterogenee (fibre vegetali, sabbia, polvere, ecc.):

Lane fini et mezzofini normalmente destinate alla tessitura, L. 23 al kg.

Lane ordinarie normalmente destinate al materasso, L. 22 al kg.

Per medaglioni si intendono le fibre di lana aggrovigliate e pressate dal lungo uso che non si possono scardassare senza provocarne la rottura.

(2925)

Prezzo dei fertilizzanti

Con provvedimento P. 95 del 17 corrente, il Ministero delle corporazioni ha consentito, con decorrenza immediata, le seguenti maggiorazioni nei prezzi dei fertilizzanti autorizzati con provvedimento P. 644 del 10 marzo 1940:

Perfosfato minerale, L. 0,55 per unità di anidride fosforica.
Calciocianamide, L. 10 per 15/16 kg. di azoto.
Solfato ammonico, L. 3 per quintale.
Nitrato di calcio L. 3 per quintale.
Nitrato ammonico, L. 3 per quintale.
Fosfato biammonico, L. 3 per quintale.

(2926)

Variazioni intervenute a tutto il 15 luglio 1941-XIX nell'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali gestite da cittadini italiani di razza ebraica nella provincia di Torino.

(9) *Gallico & Segre Succ.*, Torino, via Milano n. 3. Commercio abbigliamento uomo. — La ditta ha notificato di aver cessata la propria attività al 30 aprile 1941.

(22) *Industria mineraria magnesite ed affini*, Torino, corso Sommeiller, 11. Ricerca megnesite e lavorazione. — La ditta ha notificato di aver cessata la propria attività al 1° giugno 1941.

(42) *Levy rag. Edgardo*, Torino, corso Massimo D'Azeglio n. 72. Agenzia di commercio. — L'unico proprietario della ditta rag. Edgardo Levy fu Emilio è stato discriminato con provvedimento ministeriale del 20 marzo 1939. La ditta viene, pertanto, cancellata dall'elenco C delle aziende ebraiche.

(89) *Jona Benvenuto*, Torino, via Bogino n. 13. Commercio pellami. — La ditta ha notificato di aver cessata la propria attività il 14 maggio 1940.

(195) (Nuova iscrizione). *Ditta Fubini ing. Gabriele ed ing. Giuseppe Fratelli fu Simone* (Soc. fatto), Torino, via Cavour, 7. Commercio terreni e fabbricati. Personale occupato: nessuno. Denunciante: ing. Fubini Giuseppe fu Simone.

(196) (Nuova iscrizione). *Ing. Fubini Giuseppe fu Simone* (Ind)., Torino, corso Massimo D'Azeglio, 12. Commercio terreni e fabbricati. Personale occupato: nessuno. Unico titolare e denunciante: Ing. Fubini Giuseppe fu Simone.

I numeri indicati a fianco di ciascuna ditta si riferiscono all'elenco *C* delle aziende ebraiche della provincia di Torino.

(2852)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 23843 del 9 maggio 1941-XIX, i signori Süss Maria, Giorgio ed Ermelinda di Fernando e fu Malgarini Luigia, nati a Milano, rispettivamente, il 15 febbraio 1917; il 17 agosto 1918; il 4 agosto 1920 e residenti a Milano, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome « Süss » con quello di « Malgarini » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2915)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario fra gli utenti delle acque irrigue del comune di Leini (Torino).

Con decreto Reale 20 marzo 1941-XIX, n. 5206-2033, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1941-XIX, al registro n. 10, foglio n. 328, il Consorzio fra gli utenti delle acque irrigue del comune di Leini, in provincia di Torino, è stato costituito quale Consorzio di miglioramento fondiario ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215.

(2913)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 21.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	150482	42 —	Nicotra *Filippa* fu Rosario, minore sotto la patria potestà della madre Coco Angela ved. Nicotra Rosario dom. a Giarre (Catania).	Nicotra *Antonina-Filippa* fu Rosario, minore sotto la patria potestà della madre Coco Angela, ved. Nicotra Rosario dom. a Giarre (Catania).
Cons. 3,50 % (1906)	5027	98 —	Giusto *Maria-Serafina* fu Vincenzo, nubile, dom. a Priola (Cuneo).	Giusto *Serafina* fu Vincenzo, nubile, dom. a Priola (Cuneo).
P. R. 3,50 % (1934)	85019	35 —	Rogna Virginio fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Scolari *Annita* di Giuseppe ved. Rogna, dom. a Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Scolari *Annita* di Giuseppe ved. Rogna Cesare o Giuseppe, dom. a Milano.	Rogna Virginio fu Cesare *o Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Scolari *Alice detta Anita* di Giuseppe ved. Rogna, dom. a Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Scolari *Alice detta Anita* di Giuseppe ved. Rogna Cesare o Giuseppe, dom. a Milano.
Id.	63597	35 —	Finello *Francesca* di Giacomo, moglie di Testa Evasio, dom. in Torino.	Finello *Pasquina-Francesca* di Giacomo ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	425143	1.170 —	Pegna *Giovanna* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom a Firenze.	Pegna *Maria-Angelica* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze.
B. T. N. 1943 Id. Id.	627 Serie C 890 Serie E 853 Serie F	500 — 2.000 — 20.000 —	Morandi *Emisa* di Romeo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Fino Mornasco.	Morandi *Elisa* di Romeo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Fino Mornasco.
Cons. 3,50 % (1906) Id. Id. Id.	326558 408680 465286 531731	35 — 35 — 35 — 140 —	Porta *Maddalena* fu Giacomo, moglie di Milanese Giovanni-Battista, dom. in Alessandria.	Porta *Maria-Maddalena* fu Giacomo ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	15348	7 —	Palazzolo *Noemi* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a S. Pellegrino Termale (Bergamo).	Palazzolo *Elsa-Albina-Noemi* di Giovanni, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	94623	14 —	*Crimaldi* Nazzareno fu Antonio dom. a *Torpignattara* (Roma).	*Grimaldi* Nazzareno fu Antonio dom. a Roma.
Rendita 5 % Id. Id. Id. Id.	17262 17263 17264 12265 17266	500 — 500 — 500 — 500 — 500 —	Vicentini *Maria Beatrice* fu Pietro, nubile, dom. a Melfi (Potenza).	Vicentini *Beatrice-Cesira* fu Pietro, nubile, dom. a Melfi (Potenza).
P. R. 3,50 % (1934)	155564	700 —	Punzi Ines, *Angela*, Carolina e Raffaele fu Matteo, minori sotto la patria potestà della madre Porpora Elisabetta fu Francesco, ved. Punzi, dom. a Salerno, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Porpora Elisabetta fu Francesco vedova Punzi Matteo.	Punzi Ines, *Angelo*, Carolina, e Raffaele fu Matteo, minori sotto la patria potestà della madre Porpora Elisabetta fu Francesco, ved. Punzi, dom. a Salerno, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Porpora Elisabetta fu Francesco vedova Punzi Matteo.
Id.	410593	1.655,50	Punzi Angelo, Raffaele e *Lina* fu Matteo, minori sotto la patria potestà della madre Porpora Elisabetta fu Francesco, dom. a Salerno. Usufrutto come sopra.	Punzi Angelo, Raffaele e *Carolina* fu Matteo, minori sotto la patria potestà della madre Porpora Elisabetta fu Francesco, dom. a Salerno. Usufrutto come sopra.
Id.	73513	409,50	*Leoporati Luigina* fu *Giovanni*, minore sotto la tutela di *Leoporati* Carlo fu Evasio, dom. a Chieri (Torino).	*Leporati Luigia-Teresa* fu *Giovanni-Vincenzo*, minore sotto la tutela di *Leporati* Carlo fu Evasio, dom. a Chieri (Torino).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934) Id.	23311 203590	304,50 864,50	Ardoino Bartolomeo fu Luigi, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino ved. Ardoino *Nicola*, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio).	Ardoino Bartolomeo fu Luigi, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino ved. di Ardoino *Maria-Luigi-Carlo-Nicolò*, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio).
P. Naz. 5 %	2794	25 —	Raggio Roberto fu Marco-Aurelio, dom. a Livorno. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Guano *Luigia* fu Giovanni nubile, dom. in Genova.	Come contro. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Guano *Maria-Luigia* fu Giovanni, nubile dom. in Genova.
Id.	2793	25 —	Raggio Emilio fu Marco-Aurelio, dom. in Genova. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Guano *Luigia* fu Giovanni, nubile. dom. in Genova.	Come contro. L'usufrutto della presente rendita spetta a Guano *Maria-Luigia* fu Giovanni, nubile, dom. in Genova.
Rendita 5 %	134739	500 —	Fiorentino Giuseppina di Nicola, dom. a Bari, con usufrutto a De Nicolò Camilla fu Giuseppe ved. Di Tullio, dom. a Bari.	Fiorentino Giuseppina di Nicola, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Bari, con usufrutto come contro.
P. Naz. 5 %	10400	35 —	Pennino *Maria-Luigia* fu Gabriele, minore sotto la patria potestà della madre Zollo Maria-Grazia fu Michelangelo ved. di Pennino Gabriele, dom. a S. Leucio (Benevento).	Pennino *Luigia* fu Gabriele, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	66295	3.850 —	Gallo *Paola* fu Giovanni moglie di Camera Alfonso, dom. in S. Stefano Belbo (Cuneo).	Gallo *Rosa-Paola-Maria* fu Giovanni, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1941) Id. Id.	1276 Serie VI 1282 Serie VII 2021 Serie VII	500 — 500 — 500 —	Di Lazzaro Vittoria fu *Floriano*, minore sotto la patria potestà della madre Di Lazzaro *Floriana-Angela-Maria*, dom. a Roma.	Di Lazzaro Vittoria fu *Erasmo*, minore sotto la patria potestà della madre Di Lazzaro *Angela-Maria-Floriana*, dom. a Roma.
B. T. N. 5 % (1949)	335 Serie H	5.000 —	Cornero *Nada* fu *Vittorio*, minore sotto la patria potestà della madre Pangerc Vittoria ved. Cornero.	Cornero *Nada-Maria-Angela* fu *Mario*, minore sotto la patria potestà della madre Pangerc Vittoria ved. Cornero.
P. R. 3,50 % (1934)	334 27	2.852,50	Patrone Paola, *Ida*, Rosa, Zoraide, Rina e *Lina* di Giovanni, le ultime quattro minori sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri di Podestà Rosa fu Alessandro, moglie di Patrone Giovanni predetto, tutti eredi indivisi di Podestà Alessandro fu Francesco, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a favore di Podestà Rosa fu Alessandro moglie di Patrone Giovanni, dom. a Genova.	Patrone Paola, *Fortunata-Maria-Ida*, Rosa, Zoraide, Rina e *Paolina-Maria-Lina* di Giovanni, le ultime quattro minori ecc., come contro. Con usufrutto come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 2 luglio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2697)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di certificato di rendita Consolidato 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 127

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del Cons. 3,50 % n. 488447 di annue L. 73,50 intestato a Iommi Orfeo di Serafino domicilato in Falerone (Ascoli Piceno) ed ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale appaltatore dei dazi di consumo del suddetto Comune pel quinquennio 1906-1910.

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 15 maggio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2016)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 15 luglio 1941-XIX - N. 154

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,25	—
Belgio (belgas)	—	3,0423
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,06
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—

Rendita 3,50 % (1906)	75,50
Id. 3,50 % (1902)	73,275
Id. 3 % lordo	53,10
Id. 5 % (1935)	93,475
Redimibile 3,50 % (1934)	72,925
Id. 5 % (1936)	94,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,875
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,525
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,175
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,70
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	99,425
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	99,125

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 16 luglio 1941-XIX - N. 155

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,16	—
Belgio (belgas)	—	3,0423
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5203
Slovacchia (corona)	—	65,06
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—

Rendita 3,50 % (1906)	75,025
Id. 3,50 % (1902)	73,20
Id. 3 % lordo	53,025
Id. 5 % (1935)	93,30
Redimibile 3,50 % (1934)	72,825
Id. 5 % (1936)	94,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,875
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,425
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,125
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,50
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	99,55
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	99,05

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ruoli di anzianità del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili

Giusta l'art. 9 del decreto Reale 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità, secondo la situazione al 1° gennaio 1941-XIX, approvati con decreto Ministeriale in data 16 marzo detto anno, relativi al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, che, a termini del R. decreto 5 maggio 1941-XIX, n. 370, ha assunto, a decorrere dal 1° giugno 1941-XIX, la denominazione di Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Gli eventuali reclami, per rettifica di anzianità, dovranno essere prodotti, all'Ispettorato generale anzidetto, nel termine di giorni 60 da quello della pubblicazione del presente avviso.

(2916)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vervò con sede nel comune di Tres (Trento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Vervò, con sede nel comune di Tres (Trento);

Dispone:

Il dott. Tullio Biasi di Matteo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Vervò, avente sede nel comune di Tres (Trento) ed i signori Luigi Chini fu Giovanni, Placido Zucali fu Candido e Michele Gottardi fu Giovanni sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2922)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono, in liquidazione, con sede in Castelbuono (Palermo).

Nella seduta tenuta l'11 luglio 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono, in liquidazione, con sede in Castelbuono, il prof. Francesco Paolo Scorsone è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(2878)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per l'arruolamento di n. 225 allievi militi della Milizia nazionale portuaria

Art. 1.

E' aperto un arruolamento per n. 225 allievi militi della Milizia nazionale portuaria.

Art. 2.

Possono aspirare all'arruolamento i cittadini di razza italiana iscritti al P.N.F. od alla G.I.L. che oltre a possedere la necessaria attitudine fisica:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano oltrepassato il 25° alla data d'inizio del corso. Non siano alla stessa data in servizio nelle altre Forze armate dello Stato;

b) posseggano il titolo minimo di studio espressamente indicato nell'art. 4 del presente bando;

c) risultino di buona condotta e di ottimi precedenti politici e morali;

d) contraggano all'atto dell'arruolamento, la ferma di anni tre.

Art. 3.

Gli aspiranti all'arruolamento dovranno far pervenire, non oltre il 15 settembre 1941-XIX la domanda di ammissione all'arruolamento in carta bollata da L. 6 (anche in caso di povertà del concorrente) indirizzandola alla Scuola della Milizia nazionale portuaria - Sabaudia (prov. Littoria).

Il concorrente iscritto nelle liste di leva della Regia marina o della Regia aeronautica dovrà farne esplicita dichiarazione nella domanda e l'eventuale arruolamento sarà subordinato al rilascio del prescritto nulla osta da parte del competente Ministero.

Gli aspiranti iscritti alla M.V.S.N. dovranno trasmettere la domanda corredata dai documenti di cui al successivo articolo, tramite la legione di appartenenza.

Nella domanda che dovrà essere scritta di proprio pugno dall'aspirante, dovrà essere indicato, in calce e sotto la firma, in modo chiaramente leggibile, il domicilio esatto del concorrente (Comune, Provincia, via e numero dell'abitazione).

Il concorrente che cambi eventualmente domicilio dopo l'inoltro della domanda e prima di essere chiamato, deve d'urgenza notificare l'avvenuto cambiamento al Comando della Scuola.

Art. 4.

Documenti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto di nascita;

b) certificato generale del Casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda;

c) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda, oppure atto di notorietà, rilasciato dal capo del Comune su dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano;

d) attestazione di buona condotta morale e politica di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda, rilasciata dal capo del Comune in cui il giovane è domiciliato ovvero dai capi dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, vidimata per conferma dal prefetto;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando attestante la iscrizione al P.N.F od alla G.I.L. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla Federazione fascista che ha giurisdizione sul Comune di residenza dell'aspirante; per gli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, comprovata da certificato, redatto su carta legale, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

f) certificato di stato libero di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando, ovvero atto di notorietà rilasciato dal capo del Comune del luogo di domicilio del giovane, su dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale consti che l'aspirante non è ammogliato nè vedovo con prole;

g) certificato di iscrizione sulle liste di leva o certificato dell'esito di leva comprovante l'idoneità al servizio militare per coloro che non abbiano ancora prestato tale servizio pur essendo già stati sottoposti all'esame personale presso i consigli di leva;

h) foglio matricolare del servizio militare (nel caso che l'aspirante abbia già prestato servizio militare) dal quale risulti anche che l'aspirante non abbia lasciato il Regio esercito, la Regia marina, la Regia guardia di finanza, la M.V.S.N. o la Regia aeronautica, per espulsione, per negata rafferma o per riforma;

i) dichiarazione di accettazione della ferma di anni tre con decorrenza dal giorno dell'ammissione alla Scuola della Milizia nazionale portuaria;

l) certificato medico rilasciato da un sanitario del Comune di residenza e vidimato dal capo del Comune che attesti la presunta idoneità fisica dell'aspirante allo speciale servizio di vigilanza portuaria e che l'aspirante stesso sia di statura non inferiore a m. 1,75;

m) titolo di studio non inferiore alla licenza elementare (quinta classe);

n) una fotografia formato 6x9 firmata e debitamente legalizzata;

o) atto di assenso paterno o tutorio (solo per gli aspiranti minorenni).

Tutti i documenti indicati nel presente art. 4 devono essere in carta legale e muniti delle prescritte legalizzazioni.

Possono essere presentati in carta semplice (sempre ad eccezione della domanda), soltanto in caso di povertà dell'aspirante, provata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In questo ultimo caso il concorrente dovrà allegare il certificato di povertà.

Art. 5.

Non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che giungessero non complete di tutti i documenti prescritti o posteriormente al termine di tempo stabilito dall'art. 3, e neppure quelle domande che non fosse stato possibile completare delle prescritte informazioni, o che fossero comunque in contrasto con le norme e con le modalità stabilite dal presente bando.

Indipendentemente dalla regolarità della domanda, il Comando della Milizia nazionale portuaria, si riserva di escludere dal concorso con giudizio insindacabile e senza essere tenuto a specificare i motivi, quegli aspiranti la cui ammissione alla Milizia nazionale portuaria possa comunque risultare non desiderabile.

Coloro che dopo la presentazione della domanda intendessero rinunziare al concorso dovranno, far pervenire alla Scuola della Mi-

lizia nazionale portuaria regolare istanza di rinuncia, da compilarsi in carta da bollo da L. 6, debitamente firmata ed autenticata dal capo del Comune.

I documenti presentati dagli aspiranti esclusi dall'arruolamento e quelli dei rinunciatari saranno restituiti agli interessati.

Art. 6.

Visita medica.

Gli aspiranti ammessi al concorso, saranno chiamati a presentarsi alla Scuola della Milizia nazionale portuaria in Sabaudia (Littoria), per essere sottoposti a visita medica.

Il giudizio della commissione delegata a presiedere alla visita medica, il quale verte principalmente sulla speciale attitudine fisica che gli aspiranti debbono aver per il particolare servizio portuario, è definitivo ed insindacabile.

La visita medica avrà luogo nei giorni che verranno comunicati ai singoli concorrenti.

La chiamata sarà effettuata dal Comando della Scuola a mezzo di lettera cui sarà allegato lo scontrino per il viaggio a tariffa militare in terza classe.

Gli aspiranti potranno usufruire esclusivamente di tale riduzione sulle linee ferroviarie e tramviarie o di navigazione che ammettono la tariffa militare, per il viaggio dalla stazione o dal porto più vicino alla loro residenza alla sede della Scuola della Milizia nazionale portuaria - Sabaudia.

Le spese di viaggio sono a carico degli aspiranti allievi militi.

Art. 7.

Ammissione all'arruolamento - Titoli preferenziali.

Il Comando della Milizia nazionale portuaria esaminati i risultati della visita medica formerà fra i concorrenti riconosciuti idonei, una graduatoria; i primi 225 di tale graduatoria saranno ammessi a frequentare il corso.

Nella formazione della graduatoria verranno preferiti:

a) i più robusti, i più alti e gli aspiranti di migliore prestanza militare;

b) quelli in possesso di maggior titolo di studio o con conoscenza di lingue estere;

c) i più giovani di età;

d) gli insigniti di medaglie al valore o in possesso di benemerenze fasciste;

e) gli orfani di guerra e della rivoluzone, i figli di mutilati di guerra o per causa fascista e di squadristi;

f) i reduci della campgagna italo-etiopica, della Spagna e d'Albania.

I vincitori del concorso verranno invitati a presentarsi alla Scuola sita in Sabaudia (provincia di Littoria) il mattino del 1° dicembre 1941-XX. A tale scopo il Comando della Scuola invierà loro apposita lettera contenente il foglio di viaggio e lo scontrino per il viaggio a tariffa militare di terza classe.

Le spese di viaggio dal Comune di residenza alla sede della Scuola verranno rimborsate e verrà inoltre corrisposta la prevista indennità giornaliera per i giorni di viaggio.

Detti rimborsi ed indennità verranno corrisposti a presentazione del certificato di viaggio munito del visto partire dal Comune di residenza.

Nessun anticipo, per nessun motivo, sarà concesso sulle spese.

Coloro che non si presenteranno il giorno ed ora stabilita perderanno il diritto all'arruolamento.

Art. 8.

Corso.

Il corso allievi militi ha la durata di mesi tre a cominciare dal 1° dicembre 1941-XX.

Gli allievi militi portuari debbono seguire il corso e superare gli esami nelle seguenti materie: italiano - cultura fascista - aritmetica - nozioni di storia e geografia - nozioni Codice marina mercantile, Codice penale e di procedura penale - Leggi di P. S. ed elementi di polizia militare - lingue estere- istruzione militare teorico pratica - elementi pratici di agricoltura.

Alla fine del corso gli allievi saranno sottoposti ad esami scritti ed orali e coloro che avranno riportato l'idoneità in ciascuna prova di esame e nell'attitudine al servizio portuario e gli otto decimi nella condotta, conseguiranno la nomina definitiva a milite portuario.

Gli allievi sono soggetti, per quanto riguarda la disciplina, al regolamento disciplinare della Milizia nazionale portuaria ed a quello speciale della Scuola.

Art. 9.

Computo del servizio agli effetti degli obblighi di leva.

Il servizio prestato nella Milizia nazionale portuaria è computato agli effetti degli obblighi di leva, tuttavia coloro che interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano all'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia nazionale porturaia.

Art. 10.

Trattamento economico degli appartenenti alla Milizia nazionale portuaria - Premi di rafferma.

Ai militi portuari sono corrisposti i seguenti assegni netti giornalieri:

Paga giornaliera e supplemento	L.	11,93
Indennità Milizia nazionale portuaria	»	2,70
Indennità caro viveri	»	0,40

Ai militi che si riaffermano competono:

al termine della 1ª rafferma (anni 6) L. 3.000

al termine della 2ª rafferma (anni 9) L. 2.000

al termine della 3ª rafferma (anni 12) L. 1.000

salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Le spese di vitto, biancheria, bucato, riparazioni calzature e vestiario sono a carico dei militi. Per ognuno di essi è tenuto un conto individuale vestiario, che sarà dotato, una volta tanto, all'atto dell'apertura, di L. 100, a spese della Amministrazione.

Art. 11.

Trattamento di quiescenza.

Il personale della Milizia nazionale portuaria gode del medesimo trattamento di quiescenza in vigore per i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali.

Roma, addì 15 luglio 1941 XIX

Il Comandante della M.N.P.: Cons. gen. P. VISCONTI

(2879)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.